



Assegno divorzile e disoccupazione: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 18/04/2019

Separazione dei coniugi; stato di disoccupazione e determinazione dell'assegno divorzile; capacità reddituale del marito; svolgimento dell'attività retribuita; capacità lavorativa del coniuge.

Quando viene riconosciuto l'assegno di mantenimento? Cosa determina lo stato



di **disoccupazione** del coniuge? Il coniuge economicamente più debole ha diritto all'**assegno divorzile**? Per saperne di più, leggi le ultime sentenze.

Attitudine allo svolgimento di un lavoro e assegno di mantenimento

In tema di **separazione personale dei coniugi**, l'attitudine al lavoro dei medesimi, quale elemento di valutazione della loro capacità di guadagno, può assumere rilievo, ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento, solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività retribuita.

Dato, quindi, per comprovato che la moglie sia priva di redditi propri, è altresì indubitabile la ben modesta capacità reddituale del marito, il quale, come non contestato, nelle more del giudizio è stato licenziato e gode esclusivamente del trattamento Naspi di disoccupazione. Per tali ragioni appare conforme a giustizia ridurre l'assegno di mantenimento in favore del coniuge posto a carico del marito, tenuto conto, peraltro, della breve durata della vita matrimoniale e una riduzione anche del contributo di mantenimento in favore del figlio.

Corte appello Palermo sez. I, 20/04/2018, n.823

Determinazione dell'assegno divorzile

La concessione dell'**assegno divorzile** in favore del coniuge più debole è subordinata all'accertamento da parte del giudice della mancanza di mezzi adeguati o comunque della impossibilità oggettiva di procurarseli.

Tale principio va interpretato con riferimento alla disposizione costituzionale che esplicitamente considera l'ipotesi della mancanza di mezzi adeguati, e cioè l'art. 38, secondo comma, Cost., per il quale «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, **invalidità** e **vecchiaia**, disoccupazione involontaria». Il parametro reddituale standard minimo è rappresentato dall'importo dell'assegno sociale.

Il diverso criterio del “**tenore di vita**” matrimoniale non è contemplato tra i presupposti tassativi che giustificano la concessione di un assegno divorzile, né può rientrarvi per via interpretativa, per la tassatività dei casi oltreché per incompatibilità logica; e non può rientrare tra i criteri di quantificazione, perché in conflitto con il limite posto dai predetti presupposti e perché in contrasto con la finalità assistenziale.



Tribunale Matera, 07/03/2018, n.250

Disoccupazione: non giustifica il mancato versamento dell'assegno di mantenimento

La condizione di incapacità a far fronte all'obbligo di versare l'**assegno di mantenimento** del figlio minore di età deve consistere in una situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto e la cui allegazione non può ritenersi sufficiente allorché si basi sull'asserzione del mero stato di disoccupazione.

Cassazione penale sez. VI, 07/04/2017, n.31495

Assegno di mantenimento e capacità lavorativa

La peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'**obbligo di mantenimento** a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di **capacità lavorativa** generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150 .

Tribunale Roma sez. I, 07/07/2017

Assegno divorzile: quando può essere negato?

In tema di **assegno divorzile**, l'art. 5 l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 74/1987, prevede che possa essere riconosciuto il diritto all'assegno solo quando il coniuge divorziato non ha mezzi adeguati o, comunque, non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive; nel caso di specie, deve essere rigettata la **richiesta di assegno** avanzata dalla ricorrente, la cui condizione di inoccupazione appare ingiustificata in quanto la stessa, considerata la sua giovane età, l'insussistenza di fattori che ne limitano la capacità lavorativa e la raggiunta maturità dei figli, ormai adolescenti, ben potrebbe conciliare i propri impegni con la **realizzazione professionale** a tempo pieno.

Tribunale Roma sez. I, 23/06/2017, n.16448



Assegno divorzile e stato di disoccupazione

Va evidenziato che non sono stati allegati indici da cui desumere il **tenore di vita** goduto dagli ex coniugi in costanza di matrimonio ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, né peraltro la ricorrente ha provato la sussistenza, allo stato attuale, di una sua condizione di inoccupazione, essendo quella prodotta risalente nel tempo.

Peraltro, sebbene ella lamenti uno **stato di disoccupazione**, ella non ha riferito di nessuna azione concreta posta in essere per ottenere, a far data dalla separazione coniugale, una diversa regolamentazione dei rapporti economici. La domanda di **riconoscimento di assegno divorzile** va quindi rigettata.

Tribunale Bari sez. I, 07/03/2016, n.1266

Diritto all'assegnazione della casa coniugale

Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'**assegnazione dell'immobile**, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della **casa coniugale**, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello **stato di disoccupazione** dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni).

Cassazione civile sez. I, 20/08/2014, n.18076

Riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge economicamente più debole

Ai fini del **riconoscimento dell'assegno divorzile** in favore del coniuge



economicamente più debole non è sufficiente da parte di questi la mera allegazione di uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità per il coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente nel **mercato del lavoro**, tenuto conto anche delle proprie attitudini.

Tribunale Savona, 31/01/2014, n.138

Violazione dell'obbligo di assistenza familiare

In tema di **violazione dell'obbligo** di corresponsione dell'assegno divorzile, come più in generale per il reato di violazione degli obblighi di **assistenza familiare**, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato e incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa, tra l'altro, neppure in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione.

Cassazione penale sez. fer., 11/09/2012, n.36680

Collocazione del coniuge nel mercato del lavoro

In tema di assegno di mantenimento, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del **coniuge** richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro.

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, n.28870

Recupero dei livelli stipendiali pregressi

In tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del **fatto ignoto** come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. Il relativo **accertamento** non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di **diritto del**



coniuge all'assegno divorzile, aveva desunto da un fatto noto - l'essere il coniuge onerato nel pieno della propria capacità lavorativa - il fatto ignoto, consistente nella possibilità per il coniuge stesso di recuperare in breve, dopo un periodo di disoccupazione, i **livelli stipendiali pregressi**).

Cassazione civile sez. I, 16/07/2004, n.13169

Diritto del coniuge all'assegno divorzile

Il coniuge che afferma il proprio diritto all'assegno divorzile non deve provare la propria inadeguatezza ad un **tenore di vita** autonomo e dignitoso, bensì la propria inadeguatezza, per cause oggettive, a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; ne consegue che, ove sia provato che il livello socio - economico della coppia durante la vita comune fu assai modesto, non è sufficiente che l'istante provi il proprio stato di disoccupazione attraverso l'iscrizione alle liste di collocamento, essendo necessaria la prova dell'inesistenza assoluta di **possibilità di lavoro**, che, pur minime e occasionali, siano tali da garantire i limitati mezzi idonei a conservare il modestissimo tenore di vita goduto in precedenza.

Cassazione civile sez. I, 04/05/2000, n.5582

Note:

Autore immagine: assegno divorzile di [LE Photo](#)